



Comune di Pasianno di Pordenone

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Seduta pubblica di 1° Convocazione

OGGETTO: Istituzione Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta.
(Dichiarata immediatamente eseguibile).

L'anno 2012 il giorno 26 del mese di APRILE alle ore 19:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
1. Fornasieri Claudio	Sindaco	Presente
2. Antonioli Loris	Componente del Consiglio	Presente
3. Amadio Marta	Componente del Consiglio	Presente
4. Piccinin Edi	Componente del Consiglio	Presente
5. Della Putta Marco	Componente del Consiglio	Presente
6. Canton Loris	Componente del Consiglio	Presente
7. Gobbo Riki	Componente del Consiglio	Presente
8. Marcuzzo Gabriele	Componente del Consiglio	Presente
9. Dal Bianco Enzo	Componente del Consiglio	Presente
10. Piovesana Andrea	Componente del Consiglio	Presente
11. Bonotto Paolo	Componente del Consiglio	Presente
12. Begotti Carlo Pietro	Componente del Consiglio	Presente
13. Pase Monica	Componente del Consiglio	Presente
14. Babuin Maurizio	Componente del Consiglio	Presente
15. Pase Valentino	Componente del Consiglio	Presente
16. Gallina Serena	Componente del Consiglio	Presente
17. Battiston Lorenzo	Componente del Consiglio	Presente

SCRUTATORI:

1.	BATTISTON Lorenzo
2.	CANTON Loris
3.	ANTONIOLLI Loris

Assiste il Segretario **Battiston dott. Michele**.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. **Fornasieri Claudio** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA.
(Dichiarata immediatamente eseguibile).-**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco, Presidente;

Intervengono nell'ordine i seguenti Consiglieri Comunali: Babuin Maurizio, Piovesana Andrea, Pase Monica;

Interviene il Segretario Comunale;

Il Presidente, procede con la lettura della delibera;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria h fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l' art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione . Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del ministero dell'interno, con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo di invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sul proprio sito informatico, pubblica le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

RITENUTO OPPORTUNO in questa prima fase procedere alla sola determinazione delle aliquote da applicare, rimandando ad uno o più atti l'approvazione di un'organica disciplina regolamentare dell'imposta in oggetto;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
Riduzione fino allo 0.1 per cento.
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE SINO ALLO 0,4 PER CENTO**
nel caso di immobili produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "*1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi alle imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato*", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione di base spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013** la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a € 200,00;

TENUTO CONTO che i comuni **possono** disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 "*4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari*".

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis *Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate proporzionalmente alla quota di posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale*".

DATO ATTO che i comuni **possono** prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. *I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*".

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale, aliquota di base. La quota di imposta risultante è versata allo stato contestualmente all'imposta municipale propria.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità che verranno stabilite con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate;

PRESO ATTO che le tariffe d'imposta approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal **1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dalla presente deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000 n.212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Comunali Battiston Lorenzo e Della Putta Marco;

Richiamata la discussione registrata su supporto digitale conservato agli atti;

Visto il parere favorevole espresso per regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 , comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U degli EE.LL;

Con votazione che resa per alzata di mano riporta i seguenti risultati, accertata e proclamata dal Presidente:

CONSIGLIERI PRESENTI n. 17;

VOTI FAVOREVOLI n. 11;

VOTI CONTRARI n. 01 (Battiston Lorenzo);

CONSIGLIERI ASTENUTI n. 05 (Babuini Maurizio, Begotti Carlo Pietro, Gallina Serena, Pase Monica, Pase Valentino);

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono in parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

segue

- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

ALIQUOTA DI BASE	0,86 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e fattispecie di cui <i>Art.3, comma 56, Legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Anziani e disabili ricoverati in istituti...)</i> <i>Art.6, comma 3-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (casa coniugale...separati, divorziati)</i>	0,4 PER CENTO
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,2 PER CENTO

- 3) di determinare le seguenti detrazioni:

DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 200,00 e € 50,00 per ogni figlio a carico di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ex. C. 10 art. 13 D.l. n. 201/2011
DETRAZIONE Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari	€ 200,00
DETRAZIONE Fattispecie di cui: <i>Art.3, comma 56, Legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Anziani e disabili ricoverati in istituti...)</i> <i>Art.6, comma 3-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (casa coniugale...separati, divorziati)</i>	€ 200,00

- 4) di prendere atto che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio:

per le AREE FABBRICABILI trovano applicazione i valori minimi deliberati ai fini dell'Ici con delib. di C.C. n. 59 del 03.12.2003 sue integrazioni con delib. di C.C. n. 70 del 16.12.2004, esposti nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, fermo restando che comunque il valore delle aree è quello venale in comune commercio ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.lgs. n. 504/1992.

l'importo minimo per il versamento dell'imposta netta annua complessiva per singolo soggetto passivo è di € 12.00.-

- 5) di tener conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dalla presente deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 214, ed alla legge 27 luglio 2000 n.212 "Statuto dei diritti del contribuente";

- 6) di dare atto che quanto previsto dai precedenti punti da 2 a 5 decorre dal 1° gennaio 2012;

- 7) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, con successiva votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI n.17.

VOTI FAVOREVOLI n. 16

VOTI CONTRARI n. =

CONSIGLIERI ASTENUTI n. 01 (Battiston Lorenzo);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

-----0-----

Comune di Pasiano di Pordenone
Provincia di Pordenone

D.Lgs.n. 267/2000

Proposta di deliberazione (allegata)

Assessore proponente : _____

**AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO - UFFICIO COMMERCIO-
TRIBUTI**


**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA.**

(Dichiarata immediatamente eseguibile).-

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pasiano di Pordenone, li 19/04/2012



IL RESPONSABILE
RAG. VITTORIO GEROLAMI

Per l'o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE

dd. _____ n. _____

Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

dd. 26 APR. 2012 n. 3

Comune di Pasiano di Pordenone
Provincia di Pordenone

D.Lgs.n. 267/2000

Proposta di deliberazione (allegata)

Assessore proponente : _____

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA.**

(Dichiarate immediatamente eseguibile). -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Pasiano di Pordenone, li 19/04/2012



IL RESPONSABILE
RAG. VITTORIO GEROLAMI

Per l'o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE

dd. _____ n. _____

Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

dd. 26 APR. 2012 n. 3

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Fornasieri Claudio

IL SEGRETARIO
F.to dott. Michele Battiston

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li - 2 MAG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Michele Battiston

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi - 2 MAG. 2012 viene pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 17 MAG. 2012 .

Li - 2 MAG. 2012

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Marilena Dal Ben

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal - 2 MAG. 2012 al 17 MAG. 2012 e che nel predetto periodo contro la stessa non sono stati presentati reclami od opposizioni.

Li 18 MAG. 2012


L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Marilena Dal Ben

Estremi di Esecutività

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 26/04/2012.

Pasiano di Pordenone, li - 2 MAG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Michele Battiston

ALLEGATO A) DELIBERA DI C.C. NR. 03 DEL 26.04.12 avente per oggetto: "ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA".

VALORI MINIMI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI ICI

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE Zone così definite dal P.R.G.C. Valori espressi in €	Pasiano	Cecchini	Visinale	Rivarotta	Azzanello	S. Andrea	Pozzo	Villaraccolta
Zona A (mc/mq 3) di nucleo storico tipica Libera edificabile	54,00	50,00	50,00	41,00	41,00	41,00	50,00	36,00
Zona B0 (mc/mq 3) di completamento di Pasiano	63,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Zona B1 (mc/mq 2) di completamento intensiva	54,00	54,00	54,00	45,00	50,00	50,00	50,00	41,00
Zona B2 (mc/mq 1) di completamento estensiva	50,00	50,00	50,00	36,00	41,00	41,00	41,00	36,00
Zona C (mc/ha 8000) di espansioni lottizzata	54,00	54,00	54,00	45,00	50,00	50,00	50,00	41,00
Zona C (mc/ha 8000) Di espansione Da lottizzare	27,00	27,00	27,00	22,00	25,00	25,00	25,00	20,00
Zona D (mq/mq 0.5) industriale da lottizzare	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	23,00
Zona D (mq/mq 0,6) industriale lottizzata e lotti liberi sparsi	54,00	54,00	54,00	50,00	50,00	50,00	=====	=====
Zona H (mq/mq 0.5) commerciale da urbanizzare	27,00	27,00	27,00	27,00	23,00	23,00	23,00	=====
Zona H (mq/mq 0.5) commerciale urbanizzata	50,00	50,00	50,00	45,00	45,00	45,00	45,00	=====
Zona O (mc/mq 1) mista per lotti non edificati	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	=====

- di fissare i valori minimi delle aree fabbricabili, come risulta dalla seguente tabella riassuntiva, fermo restando che comunque il valore delle stesse è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, del D.Lgs. n.504/30.12.1992;
- di applicare, per le aree (comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile) nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati, il valore uguale alla zona edificabile ove l'intervento è ubicato;
- di applicare, per le aree, che pur non risultano edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono di fatto, utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori) come ad esempio:
 - aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati;
 - aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante sanatoria edilizia;
 il valore a mq. previsto come da presente tabella e, nel caso si tratti di zona non rientrante fra quelle citate nella tabella di cui sopra il valore di € 15,00 al mq;
- di applicare, per le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale il valore minimo previsto per le zone urbanistiche ove l'intervento è ubicato;---

IL SEGRETARIO
[Firma]



IL PRESIDENTE
[Firma]